

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 264)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dall'8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 21 ottobre 1976 (V. Stampato n. 416)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(MALFATTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 ottobre 1976*

Finanziamento straordinario all'Università di Roma

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato ad assegnare alla università di Roma, a valere sulle disponibilità di bilancio relative all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 33, sesto comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e in deroga a quanto sta-

bilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1976, n. 50, un contributo di 4 miliardi, per l'acquisizione, anche mediante esproprio, e l'arredamento di edifici o gruppi di edifici che rappresentino una sede idonea alla installazione di facoltà o corsi di laurea.

Art. 2.

Il giudizio di idoneità sugli edifici di cui all'articolo precedente è affidato ad una commissione nominata dal rettore e composta dai rappresentanti delle facoltà interessate, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico dell'università, dall'ingegnere capo del genio civile, da un rappresentante designato dalla Giunta del Comune di Roma e da un rappresentante designato dalla Giunta della Regione Lazio.

Il giudizio di congruità sul prezzo di acquisto è reso dall'ufficio tecnico erariale.

Per le eventuali procedure espropriative e per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.